



TRIBUNALE DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 400/2013
Cont. N. 2830/2008
Cron. N. 2116/2013
Rep. N. 516/2013

Il Tribunale, in composizione monocratica, costituito dal Giudice, dott.ssa Annamaria Di Giulio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 2830 Cont. anno 2008

TRA

GROSSI LUCIANA, in proprio e nella qualità di erede di Sarrocco Baldassare, nonchè **SARROCCO AUGUSTO** e **SARROCCO PAOLO**, entrambi in qualità di eredi di Sarrocco Baldassarre, elett.te domiciliati in Roma, viale delle Milizie n. 106, presso lo studio degli avvocati Paolo Tracassini e Marco Baroni, che li rappresentano e difendono come da delega in margine all'atto di citazione;

ATTORI

E

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, in persona del presidente p.t., elett.te domiciliata in Roma, via IV Novembre n. 199/A, presso l'Avvocatura delle Provincia, e rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Sieni e Giovanna Albanese, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato;

CONVENUTA

E

SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., sig. Giovanni Spinosa, elett.te domiciliata in Tivoli, via

dell'Inversata n. 19, presso lo studio dell'avv. Maria Clara Carolis, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Claudio Petrecca, giusta procura in margine alla comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danni da occupazione illegittima.

CONCLUSIONI: come in atti.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Nel presente giudizio i sig.ri Grossi Luciana Sarrocco Augusto e Sarrocco Paolo hanno dedotto: di essere proprietari *pro indiviso* dei terreni siti nel territorio del Comune di Ciciliano, distinti al N.C.T. al foglio 6, particelle 81, 108 e 114; che detti terreni avevano formato oggetto di occupazione provvisoria ed esproprio per iniziativa della Provincia di Roma (delibera di Giunta n. 501/23 del 9.4.2004) per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili di risanamento del sottobacino del fiume nella Media Valle dell'Aniene; che detti lavori avrebbero dovuto riguardare le sole particelle nn. 108 e 114 di proprietà degli attori attraverso la posa in opera di una condotta in PVC del diametro di 0,50 metri, interrata alla profondità di 1,50 metri (impianto per il trattamento e la depurazione dei liquami fognari provenienti dal Comune di Ciciliano) e di alcuni pozzetti di ispezione costituiti da una cassaforma in cemento armato di metri 1,50 x 1,50; che, pertanto, a carico delle predette porzioni di terreno era stata costituita una servitù di passaggio; che a seguito dell'esecuzione dei lavori di risanamento erano state occupate per intero le particella nn. 108 e 114, diversamente da quanto previsto in progetto (ivi era interessata la sola fascia di terreno dell'estensione di metri 3 x 86 per la particella n. 108 e di metri 3 x 55 per la particella n. 114), nonché l'intera particella n. 81 (che non era inclusa nel progetto), senza alcuna comunicazione al riguardo; che la particella n. 81 era stata interessata dalla società esecutrice come luogo di riporto e di accumulo sia di pietrame che di massi e residui vegetali; che i terreni sopra

indicati, prima dei predetti lavori, erano utilizzati dalla sig.ra Grossi Luciana quale titolare dell'azienda agricola "Al Giovenzano", dedita all'attività di fienagione e pascolo; che detta utilizzazione non era più possibile in quanto la società esecutrice non aveva provveduto al ripristino dello *status quo ante* ed aveva reso inservibili i fondi; che, in particolare, la scavo aveva interessato una fascia di eccessiva ampiezza (circa 10 metri), il terreno non era stato livellato in modo corretto e presentava buche ed avvallamenti, il terreno era fortemente compattato per il continuo passaggio di mezzi pesanti, vi erano residui vegetali (rami, tronchi, arbusti e radici), oltre a massi e pietre rinvenute nel corso delle operazioni di scavo, mentre i tombini (a copertura dei pozzetti di ispezione) non erano stati adeguatamente segnalati ed erano, quindi, pericolosi per il passaggio delle macchine agricole e, infine, vi era stato lo smottamento di una porzione dell'argine susseguente ai lavori di scavo e posa in opera delle condotte e dei pozzetti; che tutto ciò ostacolava le normali attività colturali; che l'occupazione della particella n. 81 era avvenuta arbitrariamente; che nei pressi del canale di scolo "Fosso vecchio" (al confine con la particella 114), ove vi era il terminale della condotta di depurazione, non erano stati messi in sicurezza gli argini mediante "gabbioni in pietrame"; che il danno patito dagli attori per mancata disponibilità e godibilità dei fondi secondo la loro naturale destinazione, oltre che per la necessità di rimuovere i materiali di risulta, ammontava a complessivi € 3.000,00; che per tali danni dovevano ritenersi responsabili, in solido, sia la Provincia di Roma, nella qualità di proprietaria dell'impianto fognante e di Ente competente sulle proprietà demaniali di cui agli argini del fosso, sia la Spinosa Costruzioni Generali S.r.l., quale società esecutrice dei lavori.

Preliminarmente si evidenzia che con sentenza n. 1040/2009, emessa da questo Tribunale in data 30.6.2009 nella persona della dott.ssa S. Lencioni, è stata rigettata la questione di difetto di giurisdizione del G.O. e di difetto di legittimazione passiva della Provincia di Roma.

E' chiamato questo Giudice a valutare unicamente l'esistenza dei **lamentati danni**, quanto l'**occupazione abusiva** della particella 81 ed al mancato ripristino dello *status quo ante*, con riferimento all'intera area di proprietà degli attori interessata dai lavori, valutando, in particolare, sia le spese necessarie per rimuovere i materiali di risulta ancora ivi esistenti, sia il danno conseguente alla mancata possibilità di sfruttamento economico dell'area per l'uso cui in precedenza era destinata (fienagione e pascolo).

A seguito dell'espletamento di **C.T.U.** nel presente giudizio da parte dell'ing. Federico Lazzaro, è emerso che sulle particelle 108 e 114 sono presenti rami e sterpaglie, e che *"la superficie del terreno presentava avvallamenti e buche"*. Quanto alla presenza di massi sulla particella n. 81, evidenzia il C.T.U. che *"tali massi, anche di dimensioni rilevanti, sono stati rimossi e trasportati all'interno della area in cui è ubicato l'impianto di depurazione, in accordo a quanto riportato nei fascicoli dei resistenti"*. Il C.T.U. ha altresì riscontrato la mancanza di idonei sistemi di segnalazione, ritenendo necessario procedere ad adeguata indicazione di detti pozzetti. Precisa, inoltre, il C.T.U. che lo scavo ha riguardato una fascia di terreno pari a metri 2 e non anche a metri 10 (come, viceversa, dedotto dagli attori), mentre ha accertato che nei pressi del canale di scolo denominato "Fosso Vecchio", ove è stato posizionato il terminale della condotta di depurazione, il tratto di argine è più bassi rispetto a quello ad esso adiacente e dell'argine sul lato opposto del fosso. Quanto alla stima dei danni, il C.T.U. ha ritenuto congruo l'importo di € 2.070, oltre I.V.A., ai fini del ristoro delle conseguenze di tipo agronomico, mentre ha stimato in € 400,00 le somme dovute per le lavorazioni meccaniche necessarie ad eliminare i danni sopra descritti ed a ripristinare lo stato dei luoghi. In relazione a ciò le convenute debbono essere condannate, in solido, al pagamento della somma di € 2.470,00, oltre I.V.A., pari ad € 2988,70, oltre agli interessi legali dal deposito della sentenza al saldo.